

LE VALUTAZIONI DA EFFETTUARE PER RISPETTARE IL PIANO DI AMMORTAMENTO

Tregua fiscale, versamento della prima rata mette al riparo

Tregua fiscale, la prima rata mette in sicurezza il piano di ammortamento. La tregua fiscale è ormai entrata in una fase di concreta applicazione, ma la sua disciplina è in continua evoluzione ponendo gli operatori del settore dinanzi a rilevanti dubbi interpretativi. In particolare, in fase di attuazione degli adempimenti necessari per il perfezionamento della definizione delle liti pendenti ex art. 1, c. da 186 a 205, L. n. 197/2022 sono sorti dubbi in merito alla corretta predisposizione dei piani di ammortamento dei pagamenti rateali ed all'esatta quantificazione della prima (fondamentale) rata da versare entro il 30 settembre 2023. È necessario, quindi, prestare molta attenzione poiché, in caso di rilevanti errori, l'amministrazione finanziaria, potrebbe eccipere il diniego al perfezionamento della procedura. La legge prevede una prima forma di pagamento rateale quinquennale (per gli importi superiori a 1000 euro) da effettuare con 20 rate trimestrali di cui le prime tre dovranno essere versate entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 ed il 20 dicembre 2023, mentre le successive entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno, con la maggiorazione per interessi di rateazione al saggio legale del 5% annuo calcolati dalla data del versamento della prima rata. In prima battuta, preme chiedersi quale sia la corretta modalità di calcolo dei menzionati interessi. In particolare, dinanzi ad un pagamento anticipato della prima rata al 24 luglio 2023, pare lecito domandarsi se il dies a quo per gli interessi debba essere individuato nell'effettivo giorno del pagamento (termine mobile) o, invece, nel termine del 30 settembre ex lege previsto per la prima rata (termine fisso uguale per tutti). La lettera della norma suggerirebbe di calcolarli dal giorno del pagamento effettivo della prima rata; tale conclusione, però, penalizzerebbe chi decida di versare in anticipo la prima rata, dovendo poi attendere il termine del 31 ottobre per la seconda. Il contribuente, tutt'al più, potrebbe versare la prima rata (immune da interessi e necessaria per il perfezionamento della definizione) per poi provare a chiedere informazioni all'Ufficio. Un ulteriore dubbio, già segnalato da Uncat (Unione nazionale camere avvocati tributaristi) e commentato su *ItaliaOggi* in data 18 luglio 2023, riguarda la mo-

dalità attuativa della nuova forma alternativa di pagamento rateale prevista dall'art. 20 del Decreto Bollette secondo cui è possibile optare per il versamento delle prime tre rate sempre con scadenza trimestrale (entro i termini sopra indicati) e con il versamento delle somme residue in un massimo di 51 rate mensili a partire dal 2024. La norma offre ai contribuenti la possibilità di effettuare una pianificazione finanziaria, permettendo di evitare il pagamento di rate trimestrali troppo onerose. Con il provvedimento n. 250755 del 5 luglio 2023 l'Agenzia delle entrate, tra l'altro, ha chiarito che, in ipotesi di opzione per il nuovo pagamento rateale, la definizione può avvenire in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione mensile per le rate successive alle prime tre (punto 3.2). Senonché, il riferimento alle 54 rate pari importo suscita perplessità in quanto, prima del menzionato provvedimento, il tenore letterale della norma potrebbe avere indotto i contribuenti a: quantificare l'importo della prima rata da versare per il perfezionamento della definizione agevolata suddividendo il totale dovuto (ad esempio, € 10.000) per le 20 rate trimestrali (10.000/20=500); versare la prima rata così calcolate entro il 30 settembre, a cui aggiungere le altre due il 31 ottobre e 20 dicembre 2023 (500*3=1.500); ove conveniente, optare di pagare l'importo residuo (10.000-1.500=8.500) in un massimo di n. 51 rate mensili (166,66). Ove attuata, la modalità operativa risulterebbe contraria alle istruzioni fornite con il provvedimento del 5 luglio secondo cui, invece, sarebbe sufficiente suddividere il quantum dovuto per il numero massimo di 54 rate, giungendo alla quantificazione delle rate dovute in misura evidentemente diversa (185,19). Il contribuente, tuttavia, non dovrebbe rischiare mai il mancato perfezionamento della definizione in quanto con la procedura sopra descritta verserebbe la prima rata all'uopo necessaria in misura comunque superiore a quella suggerita dall'amministrazione finanziaria; invece, laddove seguisse le istruzioni ufficiali diramate, egli dovrebbe vantare un legittimo affidamento dinanzi a qualsiasi eventuale contestazione per carente versamento.

di Francesco Villante

— © Riproduzione riservata — ■

